



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 2023:

LEGGE 4 maggio 2023 n.78

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento penitenziario nella Repubblica di San Marino.
2. Ai fini della presente legge si intendono detenuti:
 - a) i soggetti ristretti in carcere in esecuzione di pena;
 - b) i soggetti ristretti in carcere in quanto sottoposti a custodia cautelare.
3. Le norme della presente legge si applicano anche ai soggetti internati sottoposti all'esecuzione di misure di sicurezza, in quanto compatibili.
4. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto detenuti in carcere, fatte salve le particolari garanzie assicurate in ragione dell'età.
5. Il condannato, nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 106-ter del codice penale, non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento attuativo. Nessun onere grava sull'amministrazione per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che si trovi in detenzione domiciliare.

Art. 2

(Principi generali)

1. I detenuti sono trattati nel rispetto dei diritti umani.
2. Essi conservano tutti i diritti che non sono stati sottratti loro, secondo la legge, con provvedimento di condanna, di custodia cautelare o di esecuzione di misura di sicurezza detentiva.
3. Le restrizioni imposte ai detenuti devono ridursi allo stretto necessario e sono proporzionate ai legittimi obiettivi per i quali sono state imposte.
4. La presente legge promuove la collaborazione con i servizi di assistenza e sostegno sociale e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile alla vita penitenziaria.

Art. 3

(Finalità – trattamento e rieducazione)

1. Il trattamento penitenziario si conforma a principi di umanità nel rispetto della dignità della persona.

2. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credo religioso, genere, orientamento sessuale.
3. Nel carcere sono mantenuti l'ordine e la disciplina nel rispetto della dignità della persona.
4. I detenuti sono chiamati o indicati con il proprio nome.
5. Il trattamento delle persone sottoposte a misure cautelari detentive è rigorosamente informato al principio di presunzione della loro innocenza sino alla condanna definitiva e prevede interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
6. Nei confronti dei condannati e degli internati è attuato un trattamento rieducativo – riabilitativo che tenda, anche attraverso i contatti con il mondo esterno, al reinserimento sociale degli stessi.
7. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione che tenga conto delle peculiarità dei detenuti ed è diretto a promuovere un processo di cambiamento delle condizioni e degli atteggiamenti personali nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.

Art. 4

(Spese per le esecuzioni delle pene)

1. Il detenuto partecipa alle spese per l'esecuzione delle pene e delle misure cautelari detentive, sulla base delle capacità economiche e nelle modalità determinate nel regolamento penitenziario.

TITOLO II AMMISSIONE IN CARCERE

Art. 5

(Ammissione)

1. Nessuna persona può essere ammessa o trattenuta in carcere senza un provvedimento di carcerazione valido, adottato in conformità alla legge.
2. Al momento dell'ammissione sono registrate le seguenti informazioni riguardanti ogni nuovo detenuto:
 - a) dati relativi all'identità;
 - b) motivi della detenzione, condizioni particolari sull'esecuzione della pena e indicazione dell'Autorità competente che ha adottato il provvedimento;
 - c) data e ora dell'ammissione;
 - d) elenco degli effetti personali;
 - e) descrizione di eventuali lesioni visibili e trascrizione di qualsiasi rimostranza sul trattamento ricevuto, comunicata dal detenuto;
 - f) fatti salvi gli obblighi relativi al segreto professionale, ogni notizia sullo stato di salute, significativa per il benessere fisico e mentale del nuovo detenuto o delle altre persone ristrette;
 - g) il nominativo ed il recapito della persona da contattare in caso di decesso, lesioni gravi, malattia o trasferimento in ospedale o in altra struttura del detenuto;
 - h) eventuali dati inerenti alla prole a carico dello stesso, con tempestiva segnalazione al Servizio Minori per il seguito.
3. All'atto dell'ammissione ed ogni qualvolta sia necessario, il detenuto è informato – anche con l'ausilio di un traduttore-interprete, in una lingua al detenuto stesso comprensibile – dei suoi diritti e doveri in carcere.
4. Ogni detenuto è, inoltre, informato del diritto di avvalersi di un avvocato e di richiedere l'assistenza medica. E', altresì, avvisato del diritto di informare un parente o terzi del proprio stato di detenzione o del trasferimento in altro istituto. Delle intervenute comunicazioni è predisposto apposito verbale – sottoscritto dall'interessato, al quale ne è rilasciata copia – da archiviare e

conservare. Copia del verbale e di tutte le informazioni registrate all'atto dell'ingresso in carcere del detenuto sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

5. Ad ogni detenuto è consegnata una copia, redatta in una lingua a lui comprensibile, di una guida informativa con indicazioni utili ed essenziali sugli aspetti della vita nel carcere, della disciplina penitenziaria e del trattamento, ponendo a disposizione le fonti normative di riferimento.

6. I detenuti all'atto dell'ingresso in carcere devono essere sottoposti a perquisizione personale, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 41 ed, entro 24 ore dall'ingresso in carcere, a visita medica generale ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della presente legge.

Art. 6 *(Cittadini stranieri)*

1. I detenuti stranieri sono informati immediatamente, in una lingua a loro comprensibile, del diritto di prendere contatto con i loro rappresentanti diplomatici o consolari e sono agevolati a tal fine.

2. I detenuti cittadini di uno Stato che non ha rappresentanti diplomatici o consolari nonché i rifugiati e gli apolidi beneficiano delle stesse agevolazioni riconosciute agli altri detenuti e sono autorizzati a rivolgersi ai rappresentanti dello Stato deputato alla tutela dei loro interessi o ad ogni altra autorità nazionale o internazionale la cui missione è di garantire tale tutela.

3. Ai detenuti stranieri sono fornite le informazioni specifiche sull'assistenza legale, eventualmente anche tramite l'ausilio di un interprete.

4. In applicazione di Convenzioni Internazionali ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale, i detenuti stranieri sono informati della circostanza che, in caso di condanna definitiva alla prigionia superiore ai sei mesi, la pena può essere scontata all'estero tranne quando l'ordinamento estero preveda pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona o quando possa essere applicata la pena di morte.

Art. 7 *(Oggetti appartenenti ai detenuti)*

1. Gli oggetti che non possono rimanere in possesso del detenuto in virtù di quanto disposto dal regolamento penitenziario sono depositati in luogo sicuro all'atto dell'ammissione in carcere.

2. Se un detenuto è in possesso di farmaci all'atto dell'ammissione, il Direttore del carcere informa immediatamente il medico che dispone circa le modalità di somministrazione.

TITOLO III **CONDIZIONI DI DETENZIONE**

CAPO I **STRUTTURA PENITENZIARIA**

Art. 8 *(Caratteristiche dell'edificio penitenziario)*

1. L'edificio penitenziario è realizzato in modo tale da accogliere un numero di detenuti nel rispetto degli standard internazionali, secondo quanto indicato all'articolo 9.

2. L'edificio penitenziario è dotato, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali e di attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, sportive, religiose, culturali e di ogni altra attività in comune.

3. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

Art. 9

(Locali di soggiorno e pernottamento)

1. I locali di detenzione e, in particolare, quelli che sono destinati all'alloggio dei detenuti durante la notte, rispettano le esigenze della dignità umana e, per quanto compatibile, della vita privata. Sono conformi inoltre ai requisiti minimi richiesti in materia di salute e di igiene, considerando le condizioni climatiche, le dimensioni, la cubatura d'aria, il riscaldamento e l'aerazione.
2. Negli spazi in cui vivono, lavorano o si riuniscono i detenuti:
 - a) le finestre sono abbastanza grandi perché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per consentire il ricambio dell'aria;
 - b) la luce artificiale rispetta le norme tecniche riconosciute in materia;
 - c) un adeguato sistema di dispositivi di chiamata permette ai detenuti di contattare, in qualsiasi momento, il personale penitenziario.
3. I locali destinati alla vita comune sono di ampiezza sufficiente e in linea con gli standard internazionali.
4. I locali destinati al pernottamento consistono in celle dotate di un posto letto. Un eventuale uso collettivo delle celle può essere consentito in caso di necessità qualora vi siano detenuti riconosciuti idonei alla coabitazione.
5. Le celle e gli altri locali destinati ai detenuti sono puliti e igienizzati ad ogni nuovo ingresso.

CAPO II

IGIENE E ALIMENTAZIONE

Art. 10

(Pulizia dei locali)

1. E' assicurato un servizio di pulizia ordinario e straordinario all'interno del carcere a cui partecipano i detenuti con le modalità previste dal regolamento penitenziario.

Art. 11

(Vestiaro, biancheria e igiene personale)

1. I detenuti sono tenuti alla pulizia e alla cura della propria persona e dei propri indumenti.
2. Ciascun detenuto è fornito di biancheria e di effetti di uso personale in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia.
3. Ai detenuti è assicurato l'accesso ai servizi igienici ed alle docce nel rispetto dell'intimità personale, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento penitenziario.

Art. 12

(Alimentazione)

1. Ai detenuti è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, allo stato di salute, alla condizione fisica, al credo religioso, alla cultura, alla natura del lavoro svolto, ed un accesso costante all'acqua potabile. Disposizioni sul regime alimentare dei detenuti sono contenute nel regolamento penitenziario.

Art. 13

(Ricezione, acquisto e possesso di generi e oggetti)

1. Il regolamento penitenziario stabilisce limitazioni e modalità per il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi e oggetti, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività quotidiane, culturali, ricreative e sportive.

CAPO III
SERVIZIO SANITARIO E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

Art. 14
(Servizio Sanitario)

1. Il servizio medico, specialistico, infermieristico, farmaceutico e psichiatrico è garantito dall'ISS. Le cure mediche sono erogate con gli stessi standard utilizzati fuori dal carcere.
2. L'assistenza medica, presso il carcere, è coordinata dal medico del Gruppo di Osservazione e Trattamento (anche brevemente GOT).
3. All'atto dell'ingresso nel carcere i detenuti sono sottoposti a visita medica generale, ivi inclusi eventuali esami strumentali richiesti dalla visita stessa, allo scopo di accertare malattie fisiche e psichiche.
4. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nel carcere, con periodici e frequenti riscontri indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il medico deve visitare con regolarità, e comunque secondo le necessità, gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta.
5. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici specialistici, i detenuti sono trasferiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nell'Ospedale di Stato.
6. I detenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose gravi e pericolose per la salute pubblica sono trasferiti in adeguate sezioni dell'Ospedale di Stato.
7. I detenuti possono richiedere di essere visitati, a proprie spese, da un medico di loro fiducia, nel caso di patologie riscontrate dal medico specialista dell'ISS.
8. Le gestanti e le puerpere sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia del servizio pubblico dell'ISS o, a proprie spese, da professionisti esterni. Il parto deve essere effettuato in luogo di cura esterno al carcere. È, altresì, assicurata l'assistenza pediatrica dei minori di madri detenute.
9. Il Direttore Sanitario dell'ISS, o un suo delegato, visita il carcere almeno due volte l'anno allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario e l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal medico del carcere.
10. La somministrazione dei farmaci è effettuata da personale infermieristico dell'ISS, che la esegue nel rispetto dei presidi sanitari e secondo le modalità definite dalla competente Direzione dell'ISS con apposito protocollo.
11. I farmaci personali del detenuto sono restituiti alla persona al momento dell'uscita dal carcere o posti al seguito in caso di trasferimento in altri istituti o strutture o, se ciò non fosse possibile, eliminati secondo le regole di smaltimento dei prodotti farmaceutici.
12. Agli oneri finanziari derivanti dal servizio di assistenza sanitaria in carcere, prestata dal personale medico ed infermieristico incaricati, si provvede mediante imputazione nel Bilancio dell'ISS.

Art. 15
(Sorveglianza epidemiologica)

1. Il medico del carcere informa i nuovi detenuti circa il rischio di trasmissione delle infezioni ed i metodi e precauzioni utili a prevenirne la diffusione. A tale scopo, informazioni aggiornate sono, altresì, contenute nella guida informativa di cui all'articolo 5, comma 5.

TITOLO IV
MODALITA' DEL TRATTAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL TRATTAMENTO

Art. 16

(Individualizzazione del trattamento)

1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai bisogni e alle condizioni di ciascun detenuto.
2. Nei confronti dei detenuti è predisposta l'osservazione della personalità, da parte di uno psicologo dell'ISS.
3. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e prosegue nel corso di essa.
4. Ai fini del trattamento rieducativo, per ciascun detenuto è redatto un programma personalizzato, la cui disciplina è demandata al regolamento penitenziario.
5. Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT), propone il programma personalizzato di intervento ed è così formato:
 - a) dal Direttore del carcere che lo presiede;
 - b) dal Responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena (anche brevemente SSAEP);
 - c) dal medico del carcere;
 - d) da un assistente sociale afferente al SSAEP;
 - e) da uno psicologo dell'ISS;
 - f) da un rappresentante del personale penitenziario (nel caso in cui il Direttore del carcere non sia nominato all'interno del Corpo della Gendarmeria).
6. In sede di osservazione il GOT acquisisce dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e svolge colloqui con il detenuto anche al fine di stimolare la revisione critica sui fatti per i quali è intervenuta la condanna, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative dei reati commessi nonché sulle azioni di riparazione. Gli uffici preposti al rilascio di tali dati hanno l'obbligo di adempiervi tempestivamente.
7. Apposite collaborazioni con i servizi specialistici dell'ISS facenti capo alla UOC Servizio di Salute Mentale sono attivate sulla base di specifici protocolli interni.
8. Le indicazioni generali e particolari del trattamento e gli sviluppi del programma personalizzato ed i suoi risultati sono inseriti nel fascicolo personale, unitamente ai dati giudiziari, ai dati identificativi e ai dati sanitari strettamente necessari a garantire la salute e la sicurezza di tutti i detenuti e di chi presta servizio in carcere.
9. Il fascicolo deve essere custodito unicamente in carcere, preferibilmente in formato elettronico, ed è accessibile al GOT.
10. Il GOT agisce in sinergia con il Giudice dell'Esecuzione, con il quale collabora nell'ambito dell'attività di redazione del programma di trattamento, fornendo, ove richiesti, eventuali contributi valutativi.

Art. 17

(Assegnazioni e raggruppamenti)

1. Il numero dei detenuti nel carcere e nelle sezioni è limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
2. L'assegnazione nelle celle del carcere è disposta con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.
3. E' assicurata la separazione dei soggetti sottoposti a misure di custodia preventiva dai condannati e internati e dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti.
4. E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
5. In carcere sono previste sezioni divise per genere.
6. Qualora il detenuto sia genitore di figli minori e il Giudice dell'Esecuzione valuti sia nell'interesse del bambino permanere con il genitore all'interno del carcere, ciò può essere consentito d'intesa con il Direttore del carcere laddove sussistano le condizioni per garantirne l'assistenza ed il benessere.

Art. 18

(Partecipazione della comunità esterna all'azione risocializzante e rieducativa)

1. La finalità del reinserimento sociale dei detenuti è perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione risocializzante e rieducativa.
2. Sono ammessi a frequentare il carcere, previa autorizzazione e secondo le direttive del Giudice dell'Esecuzione, sentito il Direttore del carcere, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
3. Le persone indicate nel comma 2 operano sotto il controllo del Direttore del carcere.

Art. 19

(Colloqui, corrispondenza e informazione)

1. I detenuti sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con persone legate da vincolo familiare o affettivo e con terzi anche al fine di compiere atti giuridici.
2. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale penitenziario.
3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i famigliari e con la sfera amicale, fatte salve particolari disposizioni restrittive dell'Autorità Giudiziaria, nonché con il difensore di fiducia.
4. Il Giudice dell'Esecuzione può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati sia sottoposta a visto di controllo del Direttore del carcere. Può, inoltre, disporre limitazioni nella corrispondenza, nella ricezione della stampa e nel ricevimento di visite.
5. Può essere autorizzata nei rapporti con i famigliari e, in casi particolari, con terzi, la corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste da singoli provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Per i soggetti sottoposti a misure di custodia cautelare preventiva, i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria che procede.
7. I detenuti sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione, salvo diverso provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
8. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili.
9. Le autorità penitenziarie devono assicurarsi che i detenuti possano esercitare i diritti previsti dalla legge elettorale tempo per tempo vigente, compatibilmente con il loro stato detentivo.

CAPO II

ISTRUZIONE – FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE - ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 20

(Istruzione e formazione)

1. E' agevolato il compimento di corsi d'istruzione a livello di scuola dell'obbligo, di corsi di formazione professionale e di corsi universitari ed equiparati, con particolare cura ed attenzione alla formazione culturale e professionale dei detenuti minorenni. È favorita, laddove possibile, la frequenza ai corsi per videoconferenza.
2. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dal Direttore del carcere e dagli organi competenti. Per lo svolgimento dei programmi, può essere utilizzato d'intesa con il Direttore del carcere il contributo, anche volontario, di persone qualificate che operano sotto la responsabilità di enti pubblici e privati. Il Direttore del carcere fornisce locali e attrezzature adeguate, informa i detenuti dello svolgimento dei corsi, favorendone la più ampia partecipazione.

Art. 21
(Lavoro interno)

1. Il trattamento penitenziario si articola anche attraverso il lavoro.
2. Il lavoro è finalizzato a far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e ad agevolarne il reinserimento sociale. Il lavoro deve altresì consentire il mantenimento e, se possibile, l'accrescimento delle capacità lavorative.
3. Il lavoro penitenziario è remunerato. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro.
4. Nell'assegnazione al lavoro, al fine di responsabilizzare il detenuto, si tiene conto delle proposte di quest'ultimo in merito a progetti di lavoro che saranno valutate dal GOT.
5. Sono esclusi dall'assegnazione di cui al comma 4, i detenuti che:
 - a) con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbino l'ordine del carcere;
 - b) con violenza o minaccia impediscano le attività di altri detenuti;
 - c) nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
6. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Direttore del carcere, ed è comunicato senza indugio all'Autorità Giudiziaria competente. Il provvedimento di esclusione non può essere superiore ai sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi.
7. Sulla remunerazione spettante ai detenuti sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento per eventuali danni cagionati, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere secondo le modalità e la misura indicata dal regolamento penitenziario.
8. Il Direttore del carcere, sentito il GOT, stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione del lavoratore e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Viene altresì stipulato, con il singolo detenuto interessato, apposito contratto di lavoro penitenziario a tempo determinato, rinnovabile annualmente o per frazioni di anno.
9. I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche.

Art. 22
(Lavoro esterno)

1. Qualora non sia possibile svolgere lavoro all'interno del carcere, i detenuti che hanno dato sicura prova di adesione al trattamento penitenziario possono essere ammessi a prestare lavoro subordinato all'esterno, secondo il programma approvato dal GOT.
2. Non possono essere ammessi al lavoro esterno i detenuti che, sulla base della valutazione compiuta ai sensi dell'articolo 16, siano considerati pericolosi o quando sussista il pericolo che si sottraggano all'esecuzione della pena. I detenuti ammessi al lavoro all'esterno si recano sul posto di lavoro senza la sorveglianza dell'autorità di polizia, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza personale. Possono essere adottate forme particolari di sorveglianza del detenuto.
3. Il Giudice dell'Esecuzione ammette il detenuto al lavoro esterno salvo che sussistano ragioni di sicurezza ai sensi del comma 2.
4. Il lavoro esterno si svolge sotto il controllo del GOT, che può avvalersi a tal fine del personale penitenziario e del servizio sociale.
5. I detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, i Castelli o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti.

6. I contratti di lavoro all'esterno della struttura, a titolo volontario e gratuito, sono attivati dal Direttore del carcere, sentito il GOT d'intesa con l'ente o l'organizzazione presso cui viene svolto il lavoro stesso, previa stipula di apposita convenzione. L'attività dovrà essere svolta con modalità tali da garantire l'incolumità del lavoratore e con copertura assicurativa a favore di quest'ultimo, stipulata dall'ente. Tale documentazione verrà inserita nel fascicolo personale del detenuto.

Art. 23

(Riabilitazione al lavoro)

1. Ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 21, il Gruppo di Osservazione e Trattamento può chiedere valutazione all'ISS ai fini dell'attivazione di un eventuale Contratto Terapeutico Riabilitativo. Qualora l'inserimento avvenga attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, si considera temporaneamente assolto per l'azienda l'obbligo di assunzione di personale disabile. Per determinare la quota a copertura delle spese per l'esecuzione di pene e misure cautelari, si applicano le disposizioni in materia penitenziaria.

2. Il Contratto Terapeutico Riabilitativo è altresì applicabile all'affidamento in prova, di cui all'articolo 106-bis del codice penale, e all'esperimento probatorio, di cui all'articolo 103 del codice penale.

Art. 24

(Attività necessarie al funzionamento della vita interna del carcere)

1. Eventuali attività necessarie al funzionamento della vita interna del carcere, quali a titolo esemplificativo servizi di istituto, servizi di manutenzione ordinaria del fabbricato, mansioni tipiche ed esclusive dell'ambiente penitenziario, proposte dal Direttore e liberamente accolte e svolte dal detenuto, costituiscono oggetto di valutazione positiva del comportamento in carcere del detenuto stesso e della sua adesione al trattamento personalizzato anche ai fini della concessione delle licenze di cui all'articolo 106 del codice penale.

Art. 25

(Peculio)

1. Il peculio dei detenuti è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Capo, dal denaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto o inviato dalla famiglia e da terzi.

2. Il peculio è amministrato dal Direttore del carcere.

3. Il regolamento penitenziario prevede le modalità del deposito e stabilisce la parte di denaro a disposizione del detenuto per acquisti autorizzati di oggetti personali, per invii ai famigliari o conviventi, e la parte da consegnare allo stesso all'atto della dimissione dal carcere.

CAPO III

RELIGIONE E PRATICHE DI CULTO – ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 26

(Religione e pratiche di culto)

1. Al fine di assicurare al detenuto piena libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, è garantita, in un'ottica di pluralismo religioso, la possibilità di ricevere, su richiesta, l'assistenza spirituale dei ministri del proprio culto, di detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale, di praticarne i riti, purché non siano contrari alla legge e siano compatibili con l'ordine e la sicurezza del carcere, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento.

2. E' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano, per fornire assistenza spirituale e per la celebrazione dei riti e delle funzioni religiose.

Art. 27
(Permanenza all'aperto)

1. Ai detenuti è consentito trascorrere almeno due ore al giorno all'aria aperta negli appositi spazi a ciò destinati.
2. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali e temporanei.
3. Durante la permanenza all'aria aperta è favorita la socializzazione, a meno che non siano stabilite limitazioni e, se possibile, l'attività fisica.

Art. 28
(Attività culturali, ricreative e sportive)

1. All'interno del carcere sono favorite e organizzate, con il coordinamento dell'assistente sociale, attività culturali, sportive e ricreative compatibili con gli spazi carcerari e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti.
2. All'interno del carcere è allestita una biblioteca costituita da libri e periodici.

CAPO IV
RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

Art. 29
(Relazioni con la famiglia)

1. Il GOT predispone il programma d'intervento per mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le proprie famiglie.
2. Particolare attenzione è dedicata alle problematiche conseguenti all'allontanamento del detenuto dal nucleo familiare e a facilitare il mantenimento di un valido rapporto, laddove possibile, con i figli, specie di minore età, nonché a preparare il rientro del detenuto nell'ambito familiare e nel contesto di vita fuori dal carcere.
3. Al fine di facilitare una corretta comunicazione fra i famigliari del detenuto e il Direttore del carcere, è consegnata la guida informativa già trasmessa al detenuto con indicazioni utili sulle modalità di relazione e sulle procedure da seguire, tradotta in una lingua ad essi comprensibile.
4. Il Direttore del carcere, con il consenso del Giudice dell'Esecuzione, può autorizzare la visita da parte dei figli minori e persone legate da vincolo affettivo in locali appositamente predisposti e adeguatamente attrezzati su richiesta degli interessati.

Art. 30
(Comunicazioni dello stato di detenzione, delle malattie e dei decessi)

1. Il Direttore del carcere informa immediatamente la famiglia o il parente più prossimo ed eventualmente ogni altra persona indicata dal detenuto della grave infermità fisica o psichica, del decesso o del trasferimento in ospedale o in altra struttura, salvo che il detenuto abbia espressamente chiesto di non procedere con tale comunicazione.
2. Al detenuto è altresì comunicata, appena ricevuta, la notizia del decesso o della grave infermità fisica o psichica delle persone di cui al comma 1.

Art. 31
(Permessi)

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, al detenuto può essere concesso il permesso di recarsi a visitarlo con le cautele previste dal regolamento penitenziario; in caso di decesso di un familiare o di un convivente il detenuto può essere autorizzato a partecipare ai funerali.
2. Il permesso può essere concesso anche in caso di gravi motivi di salute del detenuto.
3. I permessi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi dal Giudice dell'Esecuzione o dal Magistrato Inquirente per un periodo massimo di cinque giorni previa domanda dell'interessato.
4. Analoghi permessi possono essere concessi dall'Autorità Giudiziaria per gravi e accertati motivi.

TITOLO V
REGIME PENITENZIARIO

Art. 32
(Norme di condotta dei detenuti – obbligo di risarcimento del danno)

1. I detenuti, all'atto del loro ingresso in carcere e ogni qualvolta sia necessario, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento penitenziario.
2. Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria. A tale scopo nelle aree comuni è affissa copia della presente legge e del regolamento penitenziario.
3. L'ordine in carcere deve essere mantenuto tenendo presente le necessità di sicurezza, incolumità e disciplina, nel rispetto della dignità umana.
4. Il più rapidamente possibile dopo l'ingresso in carcere, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare:
 - a) il rischio per la sicurezza degli altri detenuti, per il personale penitenziario o per le persone che lavorano nel carcere o lo visitano regolarmente;
 - b) la probabilità che il detenuto tenti di evadere solo o con l'aiuto di complici esterni;
 - c) il rischio di autolesionismo.
5. Ogni detenuto è sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al grado di rischio identificato a seguito della valutazione di cui al comma 4.
6. Tale regime di sicurezza deve essere rivalutato regolarmente durante la detenzione dell'interessato.
7. I detenuti devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
8. I detenuti che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare a loro carico.

Art. 33
(Disciplina e sanzioni)

1. Per quanto possibile, il Direttore del carcere deve ricorrere a meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le vertenze con i detenuti e le dispute fra questi ultimi, prima di fare ricorso a procedure disciplinari.
2. I detenuti non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento penitenziario.
3. Costituisce infrazione disciplinare un comportamento attivo o omissivo suscettibile di rappresentare una minaccia per la sicurezza e l'ordine interno.
4. Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie ragioni.

5. Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del detenuto.
6. Il detenuto non può essere sottoposto due volte a procedimento disciplinare per lo stesso fatto.

Art. 34
(Sanzioni disciplinari)

1. Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo del Direttore del carcere;
 - b) ammonizione, rivolta dal Direttore, alla presenza del personale penitenziario e di eventuali altri detenuti;
 - c) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
 - d) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
 - e) esclusione dalla socializzazione o dalla condivisione degli spazi comuni per non più di quindici giorni.
2. Durante i momenti di socializzazione o di condivisione degli spazi comuni, il detenuto sottoposto a sanzione disciplinare di cui al comma 1, lettera e) permane isolato nella propria cella.
3. Il detenuto escluso dalla socializzazione o dalla condivisione degli spazi comuni è sottoposto a costante controllo sanitario.
4. L'esecuzione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.
5. Per eccezionali circostanze l'Autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

Art. 35
(Autorità competente a deliberare le sanzioni)

1. Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal Direttore del carcere.
2. Le altre sanzioni sono deliberate dal GOT, su proposta del Direttore del carcere.

Art. 36
(Procedimento disciplinare)

1. Nel momento in cui un'infrazione è commessa, il Direttore del carcere o il personale penitenziario che ne viene a conoscenza, redige tempestivamente rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto.
2. Il Direttore del carcere, redatto o ricevuto il rapporto di cui al comma 1, contesta immediatamente l'infrazione al detenuto, e comunque entro dieci giorni dal rapporto, in una lingua a lui comprensibile, assegnandogli un termine di cinque giorni per esporre la propria difesa, anche eventualmente con l'assistenza del proprio legale.
3. Il Direttore del carcere, personalmente o a mezzo del personale penitenziario, svolge accertamenti sul fatto.
4. Il Direttore del carcere convoca il detenuto entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2 per la decisione disciplinare:
 - a) davanti a sé, quando ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste alle lettere a) e b) di cui al comma 1 dell'articolo 34;
 - b) davanti al GOT, quando ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste alle lettere c), d) ed e) di cui al comma 1 dell'articolo 34. Della convocazione è data notizia al Giudice all'Esecuzione o al Magistrato Inquirente.
5. Nel corso della convocazione, il detenuto ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie difese, anche eventualmente con l'assistenza del proprio legale.
6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è di competenza di altra Autorità, il procedimento è rimesso all'Autorità competente a deliberare la relativa sanzione.

7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa convocazione ed il provvedimento definitivo è tempestivamente comunicato dal Direttore al detenuto, al Giudice dell'Esecuzione o al Magistrato Inquirente e annotato nel fascicolo personale.

Art. 37

(Provvedimenti disciplinari in via cautelare)

1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché minacce alla sicurezza e all'ordine del carcere, il Direttore del carcere può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto, che abbia commesso un'infrazione sanzionabile con la esclusione dalla socializzazione o dalla condivisione degli spazi comuni, permanga in una cella individuale, in attesa della convocazione del GOT.
2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il medico del carcere e lo psicologo visitano il detenuto per accertare che sia in grado di tollerare tale misura.
3. Il Direttore del carcere avvia al più presto il procedimento disciplinare con le modalità di cui all'articolo 36.
4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i cinque giorni. La durata della misura cautelare sofferta si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Art. 38

(Procedimento penale e provvedimenti disciplinari)

1. Il giudizio disciplinare dinanzi al GOT può essere sospeso quando, per lo stesso fatto, vi è segnalazione di reato alla Autorità Giudiziaria.
2. I provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento penale.

Art. 39

(Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari)

1. Entro il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, il detenuto può adire il Giudice dell'Esecuzione o il Magistrato Inquirente, secondo la competenza, per il tramite del proprio legale.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sanzione disciplinare.
3. L'Autorità Giudiziaria fissa l'udienza di discussione dandone comunicazione, secondo la competenza, al Direttore del carcere o al GOT, che può comparire e trasmettere osservazioni e richieste, e al detenuto che ha facoltà di essere sentito sui fatti oggetto del ricorso facendosi assistere dal proprio legale.
4. In caso di accoglimento del ricorso, l'Autorità Giudiziaria dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

Art. 40

(Isolamento)

1. All'interno del carcere, l'isolamento continuo è ammesso:
 - a) per ragioni sanitarie ed è disposto dal Direttore del carcere su indicazione del medico del carcere e comunicato all'Autorità Giudiziaria che ne prende atto;
 - b) per motivi di sicurezza o gravi motivi di ordine ed è disposto dall'Autorità Giudiziaria, sulla base di circostanziata segnalazione del Direttore del carcere.
2. Il periodo di isolamento, a seconda delle ragioni per le quali viene comminato, può durare per un massimo di dieci giorni. Ogni decisione di proroga del periodo di isolamento deve essere oggetto di un nuovo provvedimento. Al detenuto deve sempre essere consegnata copia del provvedimento con cui si dispone o si proroga l'isolamento.

3. L'isolamento del detenuto deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento da parte di un medico e/o di un infermiere qualificato, con vigilanza continua da parte del personale penitenziario. L'isolamento ed ogni controllo effettuato sono, inoltre, annotati su apposito registro.

4. Le celle di isolamento devono avere le medesime caratteristiche di quelle di cui all'articolo 9.

5. Al detenuto posto in isolamento deve essere garantito un contatto umano giornaliero significativo di almeno due ore e deve essergli consentito di svolgere alcune attività.

6. E' necessario tenere in considerazione lo stato di salute del detenuto posto in isolamento e devono essere previste misure alternative nel caso in cui l'isolamento provochi pregiudizio alla salute fisica o mentale del detenuto.

Art. 41

(Perquisizione personale e delle celle)

1. I detenuti possono essere perquisiti in ogni momento per motivi di sicurezza, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

2. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della dignità umana da parte di un membro del personale penitenziario dello stesso sesso del detenuto. Nell'ambito di una perquisizione ritenuta necessaria nelle cavità corporali, questa può essere effettuata soltanto da un medico o eventualmente da altro personale sanitario.

3. La perquisizione delle celle deve essere effettuata con rispetto degli oggetti personali dei detenuti. Il detenuto deve essere presente alla perquisizione dei propri effetti personali, salvo diverse indicazioni dell'Autorità Giudiziaria.

4. Nei casi di particolare urgenza, il personale penitenziario procede alla perquisizione, dandone tempestiva comunicazione al Direttore del carcere che informa l'Autorità Giudiziaria, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza stessa e facendone menzione nell'apposito registro.

Art. 42

(Diritto di istanze o reclami)

1. I detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- a) al Direttore del carcere;
- b) all'Autorità Giudiziaria o sanitaria;
- c) ai Capitani Reggenti.

2. Il Direttore del carcere, sotto la propria responsabilità, inoltra, senza indugio, l'istanza o reclamo all'Autorità Giudiziaria o sanitaria o ai Capitani Reggenti o mette in contatto con tali autorità il detenuto che preferisca rivolgere istanza o reclamo oralmente.

3. Il detenuto ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, dei provvedimenti adottati o dei motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della propria istanza o reclamo.

4. Il detenuto non può essere sottoposto a sanzioni, intimidazioni, ritorsioni o altre conseguenze negative per avere presentato un'istanza o reclamo.

5. Il Direttore del carcere deve prendere nota delle istanze e dei reclami nel registro, nel rispetto della riservatezza.

Art. 43

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, tentativi di evasione o per vincere la resistenza attiva o passiva ad un ordine legittimo o per darvi esecuzione o al fine di garantire l'incolumità dello stesso detenuto.

2. Dell'uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione deve essere informato con immediatezza il Giudice dell'Esecuzione o il Magistrato Inquirente.
3. L'uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione deve essere proporzionato al rischio, limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato da parte del personale medico-sanitario.
4. Il personale penitenziario in servizio non può portare armi letali all'interno del carcere salvo urgenza operativa.
5. Il regolamento penitenziario stabilisce le procedure disciplinanti il ricorso alla forza, precisando:
 - a) i mezzi di ricorso alla forza, gli strumenti di coercizione ed i metodi di contenzione;
 - b) le circostanze nelle quali tali mezzi sono autorizzati;
 - c) il personale abilitato a fare ricorso a tali mezzi;
 - d) l'autorità che ne dispone il ricorso;
 - e) l'obbligo di redazione di rapporto della procedura applicata.
6. Il personale penitenziario deve ricevere adeguata formazione sull'uso delle tecniche più idonee a contenere i detenuti aggressivi.
7. Il Direttore del carcere può richiedere l'intervento dei Corpi di Polizia qualora si verificano circostanze eccezionali di rischio o minaccia alla sicurezza.

Art. 44

(Traduzioni e trasferimenti)

1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro all'interno del territorio, di soggetti detenuti o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
2. Eventuali trasferimenti del detenuto in altra struttura sono disposti per motivi di salute o di giustizia, per un periodo limitato nel tempo o in via definitiva.
3. Le traduzioni dei detenuti sono eseguite, con mezzi idonei e attrezzati per il trasporto in sicurezza, nel più breve tempo possibile, con le modalità stabilite dal regolamento penitenziario. La traduzione è effettuata preferibilmente con l'assistenza di personale dello stesso sesso del detenuto.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla vista del pubblico, nonché per evitare ad essi privazioni o umiliazioni non necessarie. L'inosservanza della presente disposizione da parte del personale penitenziario costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni l'uso di manette ai polsi è obbligatorio, valutati la pericolosità del soggetto o il rischio di fuga o il numero dei detenuti tradotti o circostanze che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso di manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato.
6. La valutazione della pericolosità del soggetto o del rischio di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'Autorità Giudiziaria, che detta le conseguenti prescrizioni.

Art. 45

(Dimissione)

1. La dimissione del detenuto è eseguita senza indugio dal Direttore del carcere in base ad ordine scritto della competente Autorità Giudiziaria. La data e l'ora della scarcerazione devono essere registrate.
2. Il Direttore del carcere informa anticipatamente della dimissione il Giudice dell'Esecuzione e la Direzione Generale dell'ISS comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.
3. All'atto della dimissione vengono consegnati alla persona il denaro e gli oggetti di sua proprietà. Il detenuto deve firmare una ricevuta relativamente ai beni restituiti.

4. Il Direttore del carcere si adopera affinché ogni detenuto disponga dei necessari documenti di identità, ove sussistano i presupposti per il rilascio, e riceva un aiuto nella ricerca di un alloggio adeguato e di un lavoro.

5. Il detenuto deve, altresì, essere provvisto dei mezzi indispensabili per la sua immediata sussistenza, dotato di abiti adeguati alle condizioni climatiche e munito dei mezzi sufficienti per arrivare a destinazione.

Art. 46

(Nascite, matrimoni, decessi)

1. Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in carcere non si fa menzione della struttura penitenziaria.

2. Il Direttore del carcere dà immediata notizia del decesso di un detenuto all'Autorità Giudiziaria e alla Segreteria di Stato per la Giustizia. terminate le indagini del caso, la salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

TITOLO VI ASSISTENZA

Art. 47

(Supporto e sostegno alle famiglie)

1. Il trattamento dei detenuti è integrato, laddove possibile, da un'azione di supporto e sostegno alle loro famiglie, su iniziativa del GOT, o su richiesta del detenuto o della famiglia stessa, anche attraverso la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nel supporto e sostegno alle famiglie, interessando altresì il Servizio Minori, qualora necessario.

2. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei detenuti con i famigliari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.

Art. 48

(Assistenza post-penitenziaria)

1. I detenuti ricevono un'assistenza finalizzata al reinserimento sociale nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo, in ogni caso non inferiore a tre mesi.

2. Al fine del reinserimento sociale, il Consiglio di Aiuto Sociale, con tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore di assistenza e sostegno sociale, presenta il programma di affidamento in prova ai servizi sociali.

TITOLO VII DIREZIONE E PERSONALE PENITENZIARIO

Art. 49

(Direzione del carcere)

1. La Direzione del carcere è affidata ad un componente del Corpo della Gendarmeria, col grado minimo di Vice Brigadiere, nominato dal Congresso di Stato con delibera d'incarico, su proposta motivata del Comandante, per la durata di anni tre rinnovabili.

2. Il Direttore del carcere, nominato ai sensi del comma 1, è assegnato in via esclusiva al servizio in carcere nei periodi in cui il carcere ospita detenuti. Egli percepisce il trattamento retributivo del livello economico corrispondente al grado militare di appartenenza maggiorato da indennità di posizione, legata all'effettivo svolgimento della funzione di Direttore.

3. L'indennità di posizione di cui al comma 2 è definita ed aggiornata con decreto delegato.

4. In via subordinata, qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 1 a seguito del provvedimento motivato del Comandante della Gendarmeria, la Direzione del carcere è affidata a dirigente selezionato, nominato ed assegnato sulla base delle vigenti norme in materia di dirigenza pubblica e di reclutamento dei dirigenti con contratto di diritto privato. L'individuazione del dirigente, sia mediante bando di selezione sia, qualora ne sussistano i presupposti di adozione, mediante provvedimento di nomina per chiamata e di assegnazione, è effettuata valorizzando l'attitudine, le competenze amministrative nonché la formazione e l'esperienza attinenti alla posizione. Per la retribuzione di posizione dirigenziale di cui al presente comma è riconosciuto il Parametro 1 di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 ed i requisiti per l'accesso alla suddetta posizione sono, oltre a quelli ordinariamente stabiliti per l'accesso alla funzione dirigenziale:

- 1) il possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza o in Scienze della Difesa e della Sicurezza (DSS);
- 2) in alternativa al possesso del titolo di cui alla lettera a), il possesso di laurea magistrale o specialistica o di laurea di vecchio ordinamento (VO) appartenente a qualsiasi classe congiuntamente ad un'anzianità di servizio di almeno tre anni presso il Corpo della Gendarmeria o presso strutture carcerarie con ruolo di Direttore o Vice-Direttore;
- 3) la conoscenza della lingua inglese o francese.

5. Nel caso in cui la direzione del carcere sia affidata a figura dirigenziale individuata a mente del comma 4, il dirigente, oltre alle funzioni previste dal comma 6, svolge funzioni di direzione amministrativa, contabile, di gestione e valorizzazione delle risorse umane, di supervisione di progetti di innovazione tecnologica ed organizzativa dell'UO Uffici Giudiziari Tribunale; le suddette funzioni afferenti all'UO Uffici Giudiziari Tribunale sono svolte con autonomia operativa e gestionale ed assumendone le relative responsabilità, ferma restando la vigilanza del Magistrato Dirigente. Qualora si verifichi l'evenienza di cui al precedente periodo, l'eventuale incarico di posizione organizzativa conferito ai sensi delle norme sul fabbisogno dell'UO Uffici Giudiziari Tribunale è revocato ed il dipendente in favore del quale tale incarico fosse stato conferito può essere riassegnato presso altra Unità od Articolazione Organizzativa del Settore Pubblico Allargato.

6. Il Direttore del carcere svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione e del Magistrato Inquirente e la custodia dei detenuti;
- b) è responsabile dell'ordine e della sicurezza all'interno del carcere;
- c) dirige e coordina il personale penitenziario assegnato;
- d) coordina e gestisce il servizio di traduzione, trasferimento e piantonamento dei detenuti;
- e) presiede il GOT;
- f) in caso di assenza o impedimento temporaneo, designa un proprio sostituto tra il personale assegnato di cui all'articolo 50, comma 1;
- g) espleta tutte le funzioni previste dalle norme in materia carceraria.

Art. 50

(Personale del carcere)

1. Il personale penitenziario è costituito da militari in organico al Corpo della Gendarmeria, assegnati di volta in volta ed in numero adeguato ai turni da svolgere e a quello dei detenuti ristretti.

2. Nei casi di necessità, i Militi appartenenti ai Corpi Militari Volontari possono essere chiamati a svolgere servizio presso il carcere in ausilio al personale di polizia penitenziaria. La richiesta motivata dei Militi è inoltrata dal Direttore del carcere al Comando Superiore delle Milizie, che provvede tenendo conto della disponibilità.

3. La disponibilità viene resa personalmente dal milite attraverso l'iscrizione in apposita lista da aggiornare costantemente. I militi iscritti nella lista devono ricevere apposita formazione.

4. Durante il periodo di assegnazione al carcere, il personale penitenziario dipende funzionalmente dal Direttore del carcere ed è tenuto a rispettarne le disposizioni legittimamente impartite.

5. Il Direttore del carcere segnala al Comandante della Gendarmeria, con relazione scritta, eventuali comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare per i seguiti di competenza.
6. Nei periodi in cui il carcere non ospita detenuti, fatte salve diverse esigenze debitamente motivate dal Direttore, i militari della Gendarmeria assegnati alla polizia penitenziaria ritornano nella disponibilità funzionale del Comando di quel Corpo per essere impiegati in servizi che comunque all'occorrenza ne consentano il pronto reintegro nelle mansioni carcerarie.
7. L'assegnazione del personale al carcere e la gestione degli incarichi sono demandati ad un protocollo d'intesa sottoscritto dal Direttore del carcere e dal Comandante della Gendarmeria o suo delegato, rispettando l'esigenza di garantire la separazione delle attività di custodia da quelle di polizia giudiziaria.
8. I militari assegnati al carcere mantengono il trattamento retributivo del livello economico corrispondente al grado di appartenenza.
9. Ad essi si applicano le norme di cui alla Legge 26 gennaio 1990 n.15 – Regolamento organico e disciplina dei corpi militari e successive modifiche e di cui alla Legge 12 novembre 1987 n.131 – Regolamento del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino e successive modifiche.
10. Tutto il personale del carcere è selezionato e nominato su basi di uguaglianza e senza alcuna discriminazione in base al genere, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche o di altra natura, alla nascita o a qualunque altra condizione personale.
11. Gli Istituti di Vigilanza privata di cui al Decreto-Legge 29 settembre 2009 n.137 e successive modifiche possono essere chiamati a concorrere nello svolgimento del servizio di custodia e sorveglianza in carcere; a tal fine, il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto delegato per disciplinare forme di collaborazione tra il Direttore del carcere e gli Istituti di Vigilanza medesimi.

Art. 51

(Formazione del personale penitenziario e del GOT)

1. Il personale penitenziario e i membri del GOT, ciascuno per le rispettive competenze, sono selezionati e formati, nell'ambito dell'istruzione iniziale e della formazione continua e permanente, al fine di perfezionare le proprie competenze professionali peculiari alla gestione del detenuto.

Art. 52

(Assistenti volontari)

1. A mente dell'articolo 18, comma 2, il Giudice dell'Esecuzione, sentito il Direttore del carcere, può autorizzare coloro che operano nell'ambito dell'assistenza e dell'educazione a frequentare il carcere allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e al futuro reinserimento nella vita sociale.
2. Gli assistenti volontari di cui al comma 1 possono cooperare nella promozione e realizzazione in carcere di attività culturali e ricreative sotto la guida del Direttore del carcere, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Art. 53

(Vigilanza del Giudice dell'Esecuzione sull'organizzazione del carcere)

1. Il Giudice dell'Esecuzione vigila sull'organizzazione del carcere ed a tal fine assume, a mezzo di visite e colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sul trattamento dei detenuti.
2. Il Giudice dell'Esecuzione può autorizzare visite e accessi alla struttura carceraria.
3. Possono accedere al carcere senza autorizzazione:
 - a) gli Eccellentissimi Capitani Reggenti;
 - b) i membri del Congresso di Stato;
 - c) i membri del Consiglio Grande e Generale.

4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) il diritto di visita può essere soggetto a temporanee limitazioni disposte da parte del Magistrato Inquirente.
5. Il Comandante della Gendarmeria, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria accedono al carcere, nei limiti delle ragioni di servizio.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 possono accedere con l'autorizzazione del Direttore del carcere, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Art. 54
(Ispezioni annuali)

1. Il carcere è oggetto di regolari ispezioni annuali. L'Agente di Collegamento Nazionale presso il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nominato con delibera dal Congresso di Stato, compie attività ispettiva al fine di rilevare se il carcere sia gestito in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge nonché alle normative internazionali cui la Repubblica di San Marino ha aderito e conformemente alle raccomandazioni di organismi internazionali riconosciuti dalla Repubblica di San Marino.
2. L'Agente designato, di cui al comma 1, riferisce al Congresso di Stato su ciascuna ispezione svolta, con propria relazione scritta da depositarsi presso la Segreteria di Stato per la Giustizia.
3. Il Segretario di Stato per la Giustizia presenta la relazione al Congresso di Stato per l'adozione di eventuali provvedimenti. Dopo il pertinente esame in Congresso di Stato, la Segreteria di Stato per la Giustizia cura, altresì, la pubblicazione della relazione stessa sul proprio sito internet.

TITOLO VIII
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 55
(Affidamento in prova)

1. All'atto dell'affidamento in prova al SSAEP, concesso ai sensi dell'articolo 106-*bis* del codice penale, è redatto apposito provvedimento in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il SSAEP, alla sua dimora, alla sua libertà di circolazione, al lavoro ed al divieto di frequentare determinati locali.
2. Con lo stesso provvedimento può essere disposto il divieto di soggiornare in uno o più Castelli durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova.
3. Sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.
4. Nel provvedimento può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima, purché la stessa vi consenta espressamente.
5. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate in relazione alle circostanze nel frattempo intervenute.
6. Il SSAEP controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
7. Il SSAEP riferisce periodicamente al Giudice dell'Esecuzione, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.
8. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova.
9. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Art. 56
(Regime di semilibertà)

1. Il detenuto può essere ammesso a godere del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 106 del codice penale.

Art. 57

(Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare)

1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il Giudice dell'Esecuzione può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58

(Regolamento penitenziario)

1. Il regolamento penitenziario, adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, disciplina le misure attuative della presente legge.

Art. 59

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto delegato di modifica e aggiornamento dell'Atto organizzativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 21 dicembre 2009 n.168, è istituita specifica Unità Organizzativa di Servizio Sociale dell'Amministrazione della Giustizia, che si occupa del "trattamento socio-educativo" delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, al fine di favorirne il reinserimento sociale, oltre ad altre funzioni di seguito specificate.
2. Sino all'attivazione e piena operatività della UOS di cui al comma 1, continuano ad essere svolte dal SSAEP, istituito con delibera del Congresso di Stato n.2 del 19 ottobre 2004, le funzioni allo stesso assegnate ai sensi delle vigenti leggi, del codice penale e di specifiche delibere del Congresso di Stato. In particolare il SSAEP:
 - a) si occupa del trattamento socio-educativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà favorendo il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva;
 - b) svolge, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
 - c) svolge indagini sociali per la realizzazione del programma di affidamento in prova al Servizio Sociale, quale misura alternativa alla detenzione dei condannati;
 - d) propone all'Autorità Giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
 - e) controlla l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, riferendo all'Autorità Giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modifica o di revoca;
 - f) su richiesta del Direttore del carcere, presta consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
 - g) attiva i programmi di Esperimento Probatorio inviati dal Giudice Inquirente;
 - h) si occupa di seguire i soggetti detenuti in carcere in esecuzione di pena;
 - i) collabora con la UOS Dipendenze Patologiche nella gestione dei casi più complessi per una adeguata riabilitazione e rieducazione del reo;
 - l) svolge ogni altra attività nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate.
3. Fino alla nomina del Direttore ed all'assegnazione del personale penitenziario ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 49 e 50, il servizio di sicurezza e custodia in carcere è condotto dagli appartenenti al Corpo della Gendarmeria su disposizione di quel Reparto di Comando, avvalendosi dell'ausilio dei militi dei Corpi Militari volontari. Le funzioni di Direttore sono affidate ad un

sottoufficiale della Gendarmeria designato dal Comandante del Corpo, che si attiene anche alle direttive del Giudice dell'Esecuzione.

4. Fino all'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 13 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, differita dall'articolo 4, comma 20, della Legge 23 dicembre 2022 n.171, al trattamento dei dati personali di cui alla presente legge, effettuato per scopi di accertamento, perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, non si applica la Legge 28 dicembre 2018 n.171.

5. Durante il periodo di completamento degli interventi di ristrutturazione della struttura penitenziaria, gli spazi e i locali sono progressivamente adeguati alle disposizioni previste dalla presente legge, fatti comunque salvi i diritti dei detenuti.

6. Tenuto conto delle attribuzioni al personale appartenente al Corpo della Gendarmeria, di cui agli articoli 49 e 50, l'organico del personale del Corpo della Gendarmeria è integrato con almeno cinque ulteriori risorse, compresa la figura di Direttore del carcere, da destinare in via prioritaria alle mansioni di polizia penitenziaria.

Art. 60
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la Legge 29 aprile 1997 n.44 e successive modifiche e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 61
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini